



Osservatorio Sicurezza

Newsletter 18/10

Aggiornamenti:

1) Linee Guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili

Il Gruppo di Lavoro "Lavori in quota" della regione Lombardia ha individuato nell'uso della scala una condizione operativa connotata da elevata pericolosità caratterizzata, inoltre, da una pressoché nulla percezione di pericolo da parte di tutti i soggetti operanti nel cantiere. Per contrastare questa diffusa sottostima del rischio generato dal diffuso cattivo utilizzo delle scale, il Gruppo di Lavoro ha predisposto indicazioni operative di facile utilizzabilità in cantiere da parte delle persone che vi operano, per fare sì che le scale portatili siano considerate non già strumenti di libero utilizzo a fronte di qualsivoglia bisogno, ma bensì attrezzature d'utilizzo mirato per accessi a luoghi elevati e per posizionamenti in relazione a lavori di piccola entità e breve durata.

Le Linee Guida realizzate si compongono di una parte generale e di "schede di attività".

La parte generale è articolata nei seguenti paragrafi:

- Definizione dei termini utilizzati nella Linea Guida;
- Riferimenti normativi sia in termini di disposizioni legislative che in termini di norme di buona tecnica e di presunzione di conformità;
- Le misure generali di sicurezza nell'utilizzo delle scale;
- Concetti di base in materia di sorveglianza e sanitaria e idoneità;
- Le "schede di attività" riguardano i seguenti 11 possibili utilizzi in cantiere delle scale portatili:

- 1) Opere di scavo di pozzi, cunicoli, trincee ecc.;
- 2) Posizionamento di manufatti per il getto di pilastri e travature con successiva messa in opera di solai prefabbricati e non, ossia il cosiddetto "banchinaggio";
- 3) Realizzazione dei pilastri in C.A.;
- 4) Superamento di dislivelli per passaggio da solaio a solaio;
- 5) Movimentazione di monoblocchi di cantiere quali baracche, casseri e ferri da armatura;
- 6) Lavori di assistenza ai fini della realizzazione di impianti;
- 7) Esecuzione e manutenzione di impianti;
- 8) Attività di smontaggio e smantellamento di strutture ed impianti. (strip out);
- 9) Apertura e chiusura della copertura superiore degli automezzi telonati;
- 10) Esecuzione di finiture ed intonaci;
- 11) Posa e disarmo dei casseri di armatura.

Sul tema dell'utilizzo delle scale portatili si è tenuto un convegno il 16 novembre 2010.

Sono disponibili gli atti del convegno diffusi dall'ESPE (Ente Unico Paritetico per la Formazione e la Sicurezza O.P.P. Edilizia) della Provincia di Lecco.

Fonte Biblus-net - Acca software

[Scarica allegato 1](#) - un documento della linea guida per opportuna conoscenza

2) Maxisanzione per i datori di lavoro che impiegano lavoratori in nero

Dopo un lungo iter legislativo è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale n. 262, la Legge 183/2010 recante *"Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione*

femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".

L'articolo 4 del provvedimento prevede misure contro il lavoro sommerso, modificando anche le sanzioni connesse all'impiego di personale irregolare e i soggetti competenti ad irrogare la sanzione.

Con la Circolare n. 38 del 12 novembre 2010 il Ministero del Lavoro ha fornito le prime istruzioni operative sulle nuove disposizioni contro il lavoro sommerso.

La normativa vigente prevede due distinte ipotesi sanzionatorie:

la prima riguarda il "lavoro nero", ricorrente quando vengano impiegati lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, che porta la sanzione da 1.500 a 12.000 euro, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

la seconda ricorre quando il datore di lavoro ha regolarizzato il rapporto solo dopo l'instaurazione e solo in parte ed è attenuata, comportando una sanzione da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per ogni giornata di lavoro irregolare.

Fonte Biblus-net - Acca software

[Scarica allegato 2](#)

3) Impiego di ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che lavorano sulle coperture?

Con la Circolare n. 29 del 27 agosto 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad alcuni quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (Capo II, Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Quesito n. 3

"E' possibile l'impiego di ponteggi di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell'articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio?"

Risposta:

"Premesso che: - l'articolo **111** del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che *"Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:*

- a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;*
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi."*

- l'articolo **115** del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che *"Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), e' necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:*

- a) assorbitori di energia;*
- b) connettori;*
- c) dispositivo di ancoraggio;*
- d) cordini;*
- e) dispositivi retrattili;*
- f) guide o linee vita flessibili;*
- g) guide o linee vita rigide;*
- h) imbracature."*

- l'articolo **122** del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che *"Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII."*

- l'articolo **125** del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 4, dispone testualmente che *"L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiède a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato."*

- l'articolo **133** del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che *"ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:*

a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;

b) disegno esecutivo."

- l'articolo **138** del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 5, lettera a), dispone testualmente che per i ponteggi di cui alla Sezione V del succitato decreto è ammessa deroga *"alla disposizione di cui all'articolo **125**, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato";*

- l'articolo **148** del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1 dispone testualmente che *"Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego."*

Si è dell'avviso che è possibile l'impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve tra l'altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura".

Fonte: Ministero del Lavoro - 28 novembre 2010

Approfondimenti

4) Provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

Il CPT di Siracusa (Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro della Provincia di Siracusa), costituito nel 1997, nasce con lo scopo di promuovere e divulgare una cultura del lavoro fondata sui principi della sicurezza, e per offrire una consulenza alle imprese edili, ai lavoratori e ai tecnici, al fine di ridurre il rischio di infortunio sui cantieri. Il CPT medesimo pubblica interessanti aggiornamenti riferiti alle problematiche di cantiere.

Segnaliamo i dossier:

- 1) Recinzione di cantiere e protezione di terzi
- 2) Organizzazione del Primo Soccorso – art. 45 del D.Lgs. 81/08
- 3) Tabella descrittiva dei lavori
- 4) Prevenzione Incendi – art. 46 del D.Lgs. 81/08

Fonte CPT Siracusa

Scarica allegati sicurezza nn. [3](#), [4](#), [5](#), [6](#)

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'arch. Gaetano Buttaro. Chiuso in data 07.12.10.